

A tutti gli Organismi di certificazione accreditati/accreditandi PRD – Remade

Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità

A tutti gli Ispettori/Esperti del Dipartimento DC

Loro sedi

OGGETTO Dipartimento Certificazione e Ispezione

Circolare informativa DC N° 55/2023 – Disposizioni in materia di transizione e gestione nuovi accreditamenti degli Organismi di Certificazione (OdC) che certificano a fronte dello schema di certificazione REMADE Requisiti per il rilascio della certificazione REMADE Vers. 2.0_2023.

La presente circolare annulla e sostituisce la Circolare informativa DC N° 21/2020 – Transizione e gestione nuovi accreditamenti degli Organismi di Certificazione che certificano secondo lo schema ReMade in Italy.

Egredi Signori,

lo scorso 25 ottobre REMADE ha presentato tramite un corso di formazione le modifiche al Disciplinare Tecnico "Requisiti per il rilascio della certificazione REMADE Vers. 2.0_2023."

Di seguito una guida alle principali modifiche:

1. **DT PRODUTTORI**: aggiornati Capitoli 1. (Scopo e campo di applicazione); 2. (Termini, definizioni e abbreviazioni); 3. (Quadro normativo di riferimento). Si veda in particolare la modifica della definizione di "famiglia";
2. **DT PRODUTTORI**: eliminazione del requisito dell'italianità: per ottenere la certificazione REMADE non è più necessario produrre prevalentemente in Italia (ma se l'Azienda lo fa, si veda punto 3);
3. ci saranno due Disciplinari Tecnici per la concessione e l'uso dei marchi: - **DT MARCHI REMADE** per i prodotti certificati REMADE che scelgono di avere il marchio REMADE in quanto producono fuori dall'Italia (o producono in Italia ma decidono di non valorizzare questo aspetto) - **DT MARCHI REMADE IN ITALY** per i prodotti certificati REMADE che scelgono di avere il marchio REMADE IN ITALY se producono prevalentemente in Italia;

4. **DT PRODUTTORI: SOTTOPRODOTTI** – Eliminata l’esclusione dei materiali che derivano da un processo di fabbricazione e che vengono recuperati nello stesso processo che li ha generati (cd. “sottoprodotti interni”): - modificata la definizione di sottoprodotti - il par. 4.3.2.2 riscritto secondo la Circolare di ACCREDIA sui sottoprodotti interni - il par. 4.3.1.4 aggiunta la specifica sui sottoprodotti interni;
5. **DT PRODUTTORI: REBRANDING** - nuova definizione, nuovo par. 4.3.8 e 6.2, punto 4;
6. **DT PRODUTTORI: ESTENSIONE** della verifica ai fornitori: nuovo par. 4.3.2.1;
7. **DT PRODUTTORI: TEMPI DI VERIFICA E FEE;**
8. **ALLEGATO DT PRODUTTORI** - CERTIFICAZIONI RICONOSCIUTE;
9. **DT MARCHI** (punti 4 e 7.3): nell’etichetta REMADE sono stati specificati meglio i valori delle classi;
10. **DT ODC** (punto 4.2): Per il mantenimento della qualifica degli auditor devono effettuare almeno due audit in schemi afferenti alla certificazione di prodotto, di cui almeno uno nello schema REMADE, nell’arco di 24 mesi (non più 12).

Per ulteriore dettaglio si prega di consultare il sito web: <https://www.remadeinitaly.it/schema-remade/>

Nuove domande di Accredimento

Dalla pubblicazione della presente, ACCREDIA accetterà solo domande di accreditamento a fronte della nuova versione del Regolamento di certificazione.

OdC già accreditati – gestione della transizione

Tutti gli OdC già accreditati a fronte della precedente versione del Disciplinare Tecnico Remade in Italy Rev.5 dovranno valutare le modifiche introdotte nella nuova versione “Requisiti per il rilascio della certificazione REMADE Vers 2.0_2023.” e recepirle all’interno della propria organizzazione.

Al termine delle attività sopra descritte gli OdC dovranno trasmettere ad ACCREDIA il piano di transizione alla nuova versione dello Standard corredato dalle seguenti evidenze:

- analisi delle modifiche introdotte nella nuova versione e loro recepimento nel proprio sistema di gestione;
- elenco dei documenti aggiornati, inclusa la modulistica, a seguito delle modifiche introdotte;
- evidenza di formazione di tutto il personale coinvolto nella gestione del processo di certificazione ed evidenza di riqualifica degli auditor a fronte della nuova versione;
- comunicazione alle aziende certificate in merito alle novità introdotte dalla nuova versione dello Standard ed alla politica definita per la gestione della transizione.

L’OdC sarà autorizzato ad emettere certificati a fronte della nuova versione del Regolamento di certificazione solo a seguito di delibera positiva della transizione da parte del Comitato Settoriale di Accredimento di competenza. La versione del precedente Regolamento rimane in vigore per un periodo transitorio di 24 mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare.

Le attività per la verifica dell’avvenuta corretta transizione devono essere svolte al massimo entro 24 mesi dalla data di pubblicazione della nuova versione del Disciplinare Tecnico “Requisiti per il rilascio della certificazione REMADE Vers 2.0_2023.”, di conseguenza entro dicembre 2025.

La corretta implementazione delle modifiche introdotte sarà valutata nel corso delle ordinarie attività di sorveglianza effettuate da ACCREDIA con un'attività della durata di 0,5 gg/uomo a carattere oneroso per gli OdC, riservandosi la facoltà di svolgere eventuali ulteriori approfondimenti, qualora lo ritenesse opportuno.

Restando a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti, Vi inviamo i nostri cordiali saluti.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Dott. Emanuele Riva

Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione